



1

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

- Gli equilibri particolari di bilancio
- La verifica degli equilibri parziali alla luce delle minori entrate previste
- Le verifiche sulla gestione di cassa
- Spending review: concorso alla finanza pubblica 2024-2025 di Comuni e Province
- La gestione del risultato di amministrazione: limiti deroghe
- La verifica della gestione dei fondi PNR
- Verifica finale Fondi Covid e gestione delle quote a conguaglio
- Il pareggio di bilancio

Equilibri di bilancio

Equilibri di bilancio art. 81 C

1.Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.(...)

3.Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.(...)

6.Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale

Equilibri di bilancio art. 97 C

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano *l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*

Equilibri di bilancio

Corte costituzionale - sentenza n. 250 del 2013 -

consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche 250 del 2013

Equilibri di bilancio

Corte costituzionale - sentenza n. 250 del 2013 -

«

i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati dall'art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole,

una statica e l'altra dinamica:

- *la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa;*
- *la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti.*

La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti. [...] 250 del 2013

Equilibri di bilancio

Corte costituzionale - sentenza n. 250 del 2013 -

ed è tale da imporre

«all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio» (sentenza n. 250/2013). del 2013

Equilibri di bilancio

Corte costituzionale -sentenza n. 250 del 2013 -

il «principio dell'equilibrio del bilancio [...] ha contenuti di natura sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell'entrata (sentenza n. 1 del 1966), ma deve estendersi attraverso un'ordinata programmazione delle transazioni finanziarie

*-alla prevenzione **dei rischi** di squilibrio-*

*che derivano inevitabilmente dal progressivo **sviluppo di situazioni debitorie generate dall'inerzia o dai ritardi dell'amministrazione***

2013

Equilibri di bilancio

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le **previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio** del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

Equilibri di bilancio

Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine **non possono** più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto

Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio **integralmente**, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: **sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio**

Equilibri di bilancio

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, **sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo** o, in mancanza, ***da altri idonei parametri di riferimento.***

Equilibri di bilancio

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità

Equilibri di bilancio

14

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo antidipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾					
O) G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00	0,00

Equilibri di bilancio: *parte capitale e partite finanziarie*



Equilibri di bilancio

16

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Equilibri di bilancio- fattori potenziali di disequilibrio

(Fonte Min Interno- Prof. Tessaro)

Sintomi
derivanti
da:



Equilibri di bilancio

- Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico **con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6**
- **2.** Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio** di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera **a dare** atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo

Equilibri di bilancio

atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo

ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.



Equilibri di bilancio

➤
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- **le possibili economie di spesa e tutte le entrate**
- **i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale**

Non possono essere destinate per le manovre di riequilibrio possibili economie di spesa e le entrate quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione

Equilibri di bilancio

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

➤ art 243 bis

Equilibri di bilancio- sanzioni

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Equilibri di bilancio- variazioni tariffe -tempi-

la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2014, resa dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria, ha precisato come, in virtù del più volte citato art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, *"nel solo caso in cui risulti necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza"* entro il termine previsto dalla norma stessa

Equilibri di bilancio- variazioni tariffe -tempi-

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 332 del 15 ottobre 2015, con la quale è stato precisato che “la deliberazione di determinazione delle aliquote [...] deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio di previsione e le aliquote possono essere variate successivamente solo in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, secondo i termini, le modalità e le condizioni delineate dall’art. 193 del TUEL, al solo fine di garantire l’osservanza dell’equilibrio di bilancio”.

Conseguentemente, laddove, decorso il termine fissato dall’art. 193, comma 2, del TUEL, venga accertata la necessità di un’operazione di riequilibrio, l’ente locale dovrà ricorrere, con riferimento all’esercizio finanziario in corso, a misure di risanamento diverse dall’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.

Equilibri di bilancio- riconoscimento d.f.b e copertura finanziaria

Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- ▀ a) sentenze esecutive;
- ▀ b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ▀ c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal [codice civile](#) o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
- ▀ d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ▀ e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Equilibri di bilancio- riconoscimento d.f.b e copertura finanziaria

Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori

Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, ***nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa***

Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Equilibri di bilancio- quote del risultato di amministrazione

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

Equilibri di bilancio- quote del risultato di amministrazione

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Equilibri di bilancio- quote del risultato di amministrazione

Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi

Equilibri di bilancio- quote del risultato di amministrazione

L'avanzo di amministrazione non vincolato **non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222,** fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193

Equilibri di bilancio- quote del risultato di amministrazione

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- ▶ a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- ▶ b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- ▶ c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

Equilibri di bilancio- quote del risultato di amministrazione

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente **solo se l'ente non ha rinviato** la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

► L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Pareggio di bilancio - Equilibri di bilancio

Legge 243/2012

Art. 9 legge 243/2012

**Funzione solidaristica
ed eurounitaria del
saldo**

Art. 119 Cost

**Patologia : art. 9
comma 2 della legge
243/2012 :
provvedimento della
Corte**

DI 118/2011

**Art. 162 comma 6 del
Tuel**

**Funzione egoistica
del risultato di
amministrazione**

Art. 81 cost

**Patologia : art. 148
bis del Tuel:
provvedimento della
Corte**

Pareggio di bilancio

34

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

Pareggio di bilancio

35

• equilibrio

L'equilibrio è un precetto di respiro diacronico, arco temporale supera l'anno

Implica la capacità di determinare "legami" in termini di saldi di fine esercizio, tra determinate categorie di entrate e determinate tipologie di spesa, finalizzando risorse a copertura di spesa futura di certa realizzazione

Clausola generale

• pareggio

Il pareggio è un saldo che riguarda solo le entrate accertate e le spese impegnate nel corso di un solo esercizio finanziario

esso implica un rigido saldo non negativo tra quanto accertato « nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa », sent. n. 101/2018) (senza che in esso si tenga conto dell'avanzo libero o del fondo pluriennale vincolato).

concetto « *meramente tecnico-contabile [...] per il consolidamento dei conti nazionali* », ovvero un'« *aggregazione contabile [che] non incide né quantitativamente né temporalmente sulle risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive* » (sent. n. 101/2018).

Pareggio di bilancio

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO.

Pareggio di bilancio

	W1) RISULTATO DI COMPETENZA		-
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N			
Risorse vincolate nel bilancio			
	W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		-
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			
	W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-

Pareggio di bilancio

I Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio".

Quindi per dimostrare di aver centrato l'obiettivo di finanza pubblica non sarà sufficiente riportare un valore positivo nel risultato di competenza (W1), ma sarà necessario aver conseguito un valore positivo anche sull'equilibrio di bilancio (W2) che modifica (tendenzialmente lo "peggiora") il risultato di competenza di due elementi, gli accantonamenti di competenza e le somme vincolate accertate ma non impegnate

Gestione della cassa

39

Fondi a specifica destinazione: rideterminazione DL n. 60/2024 – AC n. 1933 approvato dalla Camera dei Deputati

6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, le parole: « da legge, » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *i)*, le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma *3-ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)* ».

Gestione della cassa

Fondi a specifica destinazione: rideterminazione

Modifica le norme sulla gestione di tesoreria cancellando, per le entrate da legge, il regime vincolistico previsto dagli articoli 180 comma 3 lettera d), 185 comma 2 lettera i) e 187 comma 3-ter del Tuel.

Non saranno più dunque vincolate per cassa le entrate disciplinate da specifiche norme.

Rende inefficace quanto statuito con Delibera 17/2023 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti

Gestione della cassa

41

Fondi a specifica destinazione: rideterminazione

Si tratta di:

- ▶ **entrate da multe stradali**
- ▶ **i proventi dei parcheggi;**
- ▶ **imposta di soggiorno**
- ▶ **contributo di sbarco;**
- ▶ **proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni ex Dpr 380/2001;**
- ▶ **contributo di estrazione**

Gestione della cassa

42

Fondi a specifica destinazione: rideterminazione

impatto anche sull'avanzo di amministrazione non vincolato, che non può essere utilizzato, salvo il caso dei provvedimenti di riequilibrio finanziario, laddove l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 Tuel.

Spending review

legge 30 dicembre 2020, n. 178 pubblicata nella G.U. n. 322 in data 30 dicembre 2020;
l'articolo 1, comma 850,

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro.

Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica.

Spending review

Ciascun ente accerta le entrate di cui al periodo precedente al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata;

il codice gestionale del Piano dei Conti Integrato da utilizzare

U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

Spending review

Il taglio pari a 250 milioni previsto dal comma 533 della Legge di Bilancio 2024, di cui 100 milioni a carico dei Comuni e 50 milioni a carico di Province e Città Metropolitane, è stato quantificato con intesa corso della seduta odierna della Conferenza Stato-città l'intesa sullo schema di Decreto relativo.

Ad oggi gli enti sono a conoscenza dell'esatta quantificazione del primo taglio sulla spesa derivante dalla cosiddetta Spending Informatica di cui Decreto 29 marzo 2024, poi aggiornato per quanto riguarda le quote a carico delle Province con Decreto 14 giugno 2024.

Il secondo contributo, più corposo, richiesto agli enti è proprio quello derivante dalle disposizioni previste in Legge di Bilancio 2024 che è parametrato su due grandezze:

spesa corrente al netto delle somme impegnate alla Missione 12 e risorse PNRR assegnate a ciascun ente al netto delle misure che sono state totalmente definanziate

Spending review

Enti esclusi:

Enti locali in dissesto finanziario alla data del 1° gennaio 2024

Gli enti esclusi, in quanto in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con il rendiconto della gestione ancora da approvare da parte degli organismi straordinari di liquidazione ai sensi dell'articolo 258, comma 5 del medesimo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 214, di cui 212 comuni e 2 province.

Spending review

Enti esclusi:

b. Enti locali in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2024

Gli enti esclusi in quanto in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 285, di cui 278 comuni e 7 province.

Spending review

Enti esclusi:

Enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Ai sensi dell' articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi i seguenti enti:

– Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono esclusi i seguenti enti:

– Alessandria, Avellino, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia.

Spending review

Considerate le predette esclusioni, gli enti che sono chiamati ad assicurare un contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 richiamato nelle premesse sono:

- **n. 6.838 comuni**
- **n. 78 province**
- **n. 13 città metropolitane**

Spending review

Al fini della determinazione del concorso alla finanza pubblica dei singoli enti sono considerati i seguenti dati:

1) spesa corrente risultante dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

a tal fine la data di osservazione della banca dati è al 22 maggio 2024;

2) spesa relativa alla Missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio

degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo

rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

anche in questo caso la data di osservazione della banca dati è al 22 maggio 2024;

Spending review

- **risorse PNRR assegnate agli enti, alla data del 31/12/2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (REGIS);**
- **risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come risultanti dagli allegati ai decreti del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020 e dell'11 novembre 2020;**